

REGOLAMENTO GESTIONE QUOTE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 17 dicembre 2018

Il termine inderogabile per il versamento in unica soluzione della quota di iscrizione è fissato al 31 marzo.

Decorsi infruttuosamente **30** giorni, l'Ordine procederà ad un sollecito bonario di pagamento via e-mail con indicazione che il versamento effettuato entro **15** giorni non comporterà conseguenze per l'iscritto.

Nel caso in cui il sollecito bonario non sortisca effetto, **l'Ordine procederà ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a carico dell'iscritto inadempiente dell'art. 4, comma 6, del Codice deontologico.** In tal caso l'importo annuale da saldare, dovrà comprendere sia le spese postali eventualmente sostenute dall'Ordine, che un **contributo fisso di 20,00 Euro per Diritti e spese di Segreteria.**

Tale formale sollecito di pagamento della quota costituisce a tutti gli effetti **avviso di possibile deferimento al Consiglio di Disciplina** per cui, scaduto il termine dell'avviso formale di pagamento, la Segreteria dell'Ordine, d'Ufficio, procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, senza indugio, avviare la procedura nel rispetto della normativa di riferimento e, all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione.

Si segnala che la pena della **sospensione a tempo indeterminato**, eventualmente comminata, **comporta la comunicazione d'obbligo** agli Enti pubblici e alla Cassa previdenziale Ingegneri e Architetti **e la sospensione delle prestazioni professionali.** La Segreteria dell'Ordine potrà procedere alla riammissione solamente con il pagamento della quota da parte dell'iscritto, la formulazione dell'Atto di reintegro da parte del Consiglio di Disciplina, la delibera del Consiglio. Quindi, **la riammissione non è un atto automatico e genera inutile lavoro per l'Ordine e impatto negativo per la categoria.**

Il Regolamento Gestione Quote non ha scadenza ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Qualsiasi sua modifica e/o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ordine e viene consegnato a tutti i nuovi iscritti all'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine.

Normativa di riferimento:

1. *Ai sensi dell'art. 5, c. 2, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 il Consiglio dell'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale."*
2. *Secondo l'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta la modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo."*
3. *Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 il Consiglio dell'Ordine "determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14 e 18), nonché le modalità del pagamento del contributo" (art. 50).*
4. *Secondo quanto previsto dall'art. 50 di predetto R.D. 2537/1925, "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini (artt. 18 e 37) debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*
5. *In base all'art. 7 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".*
6. *La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi."*
7. *Il vigente Codice deontologico degli Architetti P.P.C, A iunior e P. iunior italiani, di seguito, per brevità, "Codice deontologico", all'art. 4 comma 6, Obblighi nei confronti della professione, recita: "Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine".*